

## TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

### **Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)**

Art. 1

#### **(Finalità)**

1 La Regione disciplina, con le modalità di cui all'articolo 2, la trasformazione in enti di diritto pubblico, regolati ai sensi della presente legge, degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e prevede nuove modalità di organizzazione per gli enti gestori dei parchi regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette lombarde, preservarne il patrimonio e promuovere un rilancio del sistema regionale, anche migliorandone l'efficacia della gestione e razionalizzando la spesa.

2 La presente legge provvede inoltre alla semplificazione delle procedure di pianificazione nell'ambito delle aree protette, alla valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PUS), alla definizione di una nuova disciplina per i ~~poteri di deroga~~ e le misure di compensazione, nonché all'integrazione delle disposizioni relative ai siti di Rete Natura 2000.

3 La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema delle aree protette. A tal fine la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate, e promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.

Art. 2

#### **(Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)**

1 I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge. Entro il termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione, di cui al presente articolo.

2 Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti.

3 Lo statuto è adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici.

4 All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti della stessa e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

5 A far data dall'entrata in vigore dell'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.

6 Entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per la nomina dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

7 Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1 è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile di cui al comma 4 e decorre nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.

8 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 3.

Art. 3

### **(Gestioni speciali)**

1 Per i parchi regionali attualmente gestiti da enti che non prevedono la partecipazione dei singoli comuni, la Regione può provvedere, anche in considerazione delle singole specificità degli enti, all'adeguamento della composizione e alla successiva istituzione del nuovo ente gestore, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della I.r. 86/1983.

2 I parchi naturali istituiti al di fuori dei parchi regionali continuano a essere gestiti secondo le previsioni della legge regionale istitutiva.

Art. 4

### **(Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette)**

1 Qualora i presidenti dei parchi verificano, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formulano apposita istanza al Presidente della Giunta regionale.

2 Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro provvisorio del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 394/1991, avvia l'iniziativa legislativa di modifica alla I.r. 16/2007, al fine dell'istituzione della nuova area protetta, definendo altresì le disposizioni per la successione nei rapporti tra gli enti gestori e i tempi e le modalità di definizione e approvazione dello statuto del parco, nonché per l'insediamento degli amministratori dell'ente.

3 Gli enti gestori di riserve, monumenti naturali e PUS possono formulare, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, istanza al Presidente della Giunta regionale in merito alla volontà di accorpamenti tra di loro o con parchi regionali. Il Presidente, valutata l'istanza di accorpamento, avvia il conseguente procedimento.

Art. 5

### **(Miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa)**

1 La Regione, per migliorare l'efficacia della gestione e per razionalizzare ed economizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri, con efficacia vincolante, per l'esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni amministrative, ivi incluse le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione o legale.

2 La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1 sentiti gli enti gestori.

Art. 6

**(Modifiche alla l.r. 86/1983)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, alla l.r. 86/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per il contenimento della flora esotica invasiva, da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle Province per il restante territorio regionale.";

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Organismi di partecipazione)

1. È istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, il Comitato ~~La Consulta~~ regionale delle aree protette, composto dall'Assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali e **dai direttori o responsabili delle riserve naturali regionali.**

2. Il Comitato ~~La Consulta~~ è convocato periodicamente dall'Assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione, gestione e sviluppo delle aree protette della Lombardia.

3. È istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di consultazione e confronto con le associazioni agricole ed **ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute ex l. 349/86 ovvero presenti nel consiglio nazionale dell'ambiente** ~~comitato~~ sulle politiche **ed iniziative legislative** regionali in materia; La composizione del tavolo è definita con deliberazione della Giunta regionale.";

c) l'articolo 16-ter è sostituito dal seguente: "Art. 16-ter (Individuazione dei parchi naturali)

1 I parchi naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono istituiti con legge regionale, nelle forme e con i contenuti previsti dagli articoli 22, comma 1, e 23 della legge 394/1991.

2 L'ente gestore del parco regionale, qualora si intenda istituire il parco naturale all'interno di un parco regionale o, negli altri casi, la Regione o gli enti locali procedono alla convocazione di una conferenza dei comuni, delle comunità montane e delle province territorialmente interessate per la redazione del documento di indirizzo, da trasmettere alla Giunta regionale, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione del parco naturale sul territorio.

3 La Giunta regionale verifica la congruenza del documento di indirizzo rispetto al PRAP e alle disposizioni di legge in materia e, su iniziativa del Presidente, delibera la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di legge istitutiva del parco.

4 Il Consiglio regionale istituisce il parco naturale stabilendo: a) la perimetrazione dell'area e le finalità del parco; b) l'ente cui è affidata la gestione; c) i contenuti del piano; d) i principi del regolamento del parco; e) ~~idivietidaapplicarealfinedigarantireilperseguimentodellefinalitàistitutive.~~

5 La gestione dei parchi naturali istituiti all'interno dei parchi regionali è affidata al medesimo ente gestore.

6 All'interno del parco naturale non si possono istituire nuove riserve naturali e monumenti naturali; qualora, all'interno del parco naturale, sussistano i corrispondenti valori ambientali, il piano del parco prevede la necessaria normativa di tutela.";

d) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "per il conseguimento delle finalità ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente a comuni già ricompresi nel parco e purché non compromettano il conseguimento delle finalità ivi previste, atte a:

a) attestarsi su perimetri identificabili sul terreno, seguendo confini fisici, naturali, infrastrutture lineari o confini amministrativi;

b) tutelare e recuperare **la rete ecologica regionale**, le fasce di collegamento tra città e campagna, nonché promuovere la connessione tra le aree esterne ai parchi e la rete ecologica regionale;

c) promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico ambientale dell'area del parco;

d) escludere gli ambiti già completamente urbanizzati o gli ambiti produttivi già consolidati, purché privi di valenza paesistica, previa adeguata compensazione territoriale; la compensazione non è dovuta qualora il perimetro del territorio comunale sia già interamente ricompreso nel parco.";

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo 19-bis: "Art. 19-bis (Piano del parco naturale)

1 Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.

2 Il piano del parco naturale definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano prevede le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.

3 Il piano per il parco naturale si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.

4 Per l'approvazione dei piani dei parchi naturali si applicano le procedure previste dall'articolo 19.";

f) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente 20-bis: "Art. 20-bis (Poteri di deroga e misure di compensazione)

~~1 L'ente gestore del parco, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, e sentiti gli enti interessati, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche o di opere di pubblica utilità riconosciute tali dalla Giunta regionale, esclusivamente nel caso in cui non possano essere diversamente localizzate. La deliberazione di autorizzazione dell'ente deve dare adeguata motivazione in ordine all'impossibilità di localizzare diversamente l'opera e stabilisce le misure di compensazione e mitigazione. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione tra l'ente parco e il proponente e al versamento di garanzia fidejussoria. Sono esclusi dalla garanzia fidejussoria i soggetti di diritto pubblico.~~

**Norma abrogata di cui si ripropone il mantenimento al riguardo:**

**18, 6-ter L. 86/83**

**La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su conforme parere dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili .**

2 Sono fatte salve le procedure di legge previste per le opere di interesse statale.

3 I soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni o altri atti di assenso che comportino lo sfruttamento delle risorse ambientali nell'ambito delle aree protette sono tenuti a versare agli enti

gestori, a titolo di compensazione e mitigazione, un onere commisurato alla risorsa sfruttata, definito con provvedimento della Giunta regionale.";

Si propone l'introduzione di un successivo comma o articolo, per realizzare la semplificazione delle procedure:

(Semplificazione ed accelerazione delle procedure)

Ai fini della semplificazione e coordinamento delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità o al rilascio del nulla-osta di competenza del gestore dell'area protetta siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti, cui il gestore partecipa.

g) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Enti gestori dei parchi regionali)

1 La gestione dei parchi regionali è affidata ad appositi enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.

2 Lo statuto ne determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.";

h) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

"Art. 22-bis

(Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto)

1 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca una apposita conferenza degli enti locali individuati nella legge istitutiva, al fine della predisposizione dello statuto.

2 In sede di conferenza ed entro sessanta giorni dalla convocazione della stessa, gli enti definiscono, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 22-ter e 22-quater, una proposta di statuto che, dopo l'adozione da parte dell'organo assembleare degli enti di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni, è trasmessa alla Regione per la sua approvazione.

3 L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

4 Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

6 Salvo quanto previsto nei commi precedenti, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei voti e con la maggioranza assoluta dei componenti della stessa e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

7 Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 22-ter

(Organizzazione degli enti parco)

1 Sono organi dell'ente: a) il presidente; b) il consiglio di gestione; c) la comunità del parco; d) il revisore dei conti;

2 Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

3 Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce inoltre incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.

4 Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, dei quali uno su designazione della Giunta regionale; competono al consiglio: a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente; b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni. Al consiglio di gestione partecipa, con ruolo consultivo, e senza oneri per il parco, un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ex l. 349/86.

5 La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata all'estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma. Alla comunità del parco partecipa, con ruolo consultivo, e senza oneri per il parco, un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ex l. 349/86.

#### Possibili modelli:

##### modello nazionale (art. 7 L. 394/91)

E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali.

La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

##### Modello regionale (art. 8 l.r. parchi emilia romagna)

##### Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.

2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;
- c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.

3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.

4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.

5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l'attività del Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei.....

6 Spetta alla comunità del parco:

- a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;
- b) l'elezione dei componenti il consiglio di gestione;
- c) la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione di quello di designazione regionale;
- d) la nomina del revisore dei conti;
- e) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- f) le acquisizioni e alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- g) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- h) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e relative varianti;
- i) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- l) la proposta di modifica dei confini del parco;
- m) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4.

7 Il revisore dei conti è designato dal Consiglio regionale.

8 Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità, qualora previste dallo statuto, per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

9 Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

10 Peri membri del consiglio di gestione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

Art. 22-quater (Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)

1 Il direttore del parco è scelto tra gli iscritti in un apposito elenco regionale tenuto dalla Giunta regionale, che ne definisce i requisiti di competenza e professionalità per l'iscrizione, L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore decade dal suo incarico alla scadenza del mandato del presidente, restando in carica fino all'avvio dell'incarico del nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2 Competono al direttore la direzione del parco, l'emanazione delle autorizzazioni e dei nulla osta di competenza dell'ente, l'assistenza ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco, fungendone da segretario, salvo che lo statuto disponga diversamente e le altre funzioni previste dallo statuto.

3 L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

4 Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.";



- i) alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 25-bis, dopo la parola "adottano" sono aggiunte le parole ". con efficacia immediatamente vincolante," e le parole ". da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì" sono sostituite dalla parola "nonché";
- I) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente: "Nei siti Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori.";
- m) all'articolo 31, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis):  
"c-bis) nei siti Natura 2000, ai relativi enti gestori;"
- n) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Art. 33 (Monitoraggio e interventi sostitutivi della Regione)
- 1 La Regione attua il monitoraggio delle attività degli enti gestori delle aree regionali protette e ne valuta i risultati in relazione alle finalità della presente legge e agli obiettivi della programmazione regionale.
- 2 Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale delle aree protette di cui all'articolo 6, comma 1, sono definiti gli obblighi informativi degli enti gestori nei confronti della Giunta regionale, anche ai fini dell'attività di monitoraggio.
- 3 Qualora gli enti gestori delle aree protette regionali o dei siti della Rete Natura 2000 ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o necessari per evitare danni all'ambiente naturale, il Presidente della Giunta regionale li diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale nomina, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un commissario *ad acta* che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario *ad acta* sono poste a carico dell'ente inadempiente.
- 4 E' disposto lo scioglimento o la revoca degli organi di amministrazione degli enti gestori:
- a) in caso di accertata, persistente inattività che impedisca il conseguimento delle finalità istitutive;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi;
- c) in caso di gravi violazioni di legge.
- 5 Il decreto di scioglimento o revoca è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e, salvo che per la lettera c) del comma 4, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni.
- 6 Con il decreto di cui al comma 5 è disposta la nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.";
- o) l'articolo 34 della è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Parchi locali di interesse sovracomunale)
- 1 I parchi locali di interesse sovracomunale (PUS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PUS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.
- 2 I PUS sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.
- 3 I PUS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità

di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. Al fine di garantire l'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6, i comuni definiscono per il PUS la più idonea forma di gestione, optando per il modello consortile o convenzionato.

4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP, valutata la compatibilità con il proprio PTCP, e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni competenti per territorio, con deliberazione della provincia. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PUS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame.

5 La Regione e le Province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a), con risorse proprie, anche attivando sinergie con i piani di settore in materia agro-silvopastorale, di difesa del suolo e delle acque, di difesa della fauna e di esercizio venatorio, di recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di recupero delle aree degradate.

6 Il soggetto gestore del PUS: a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco; b) promuove la fruizione del parco nel rispetto delle proprietà private e delle attività antropiche esistenti; c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.

7 In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PUS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PUS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale."

Art. 7

#### **(Norma di raccordo con leggi regionali di finanziamento)**

1. Le disposizioni finanziarie per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 5, commi da 3 a 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), sono da intendersi riferite alle previsioni di cui all'articolo 2S-bis della legge regionale 86/1983.

#### **Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)**

1 Tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, ai consorzi di gestione dei parchi regionali, sono da intendersi fatti agli enti di cui all'articolo 22 della I.r. 86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la I.r. 16/2007.

2 L'assemblea consortile delibera l'adeguamento statutario, di cui dell'articolo 2, sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 2.

3 Al fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio necessariamente sovracomunale delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 della I.r. 86/1983, come introdotto dalla presente legge, sono mantenute le forme di gestione in essere dei PUS riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'allegato A, colonna "*Leggi di modifica*" della I.r.16/2007 a seguito dell'approvazione degli atti di modifica ed integrazione alle delimitazioni territoriali, di cui all'articolo 17, comma 3, I.r.86/1983; l'allegato A aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine, la rubrica della colonna "*Leggi di modifica*" è sostituita dalla seguente "*Atti e leggi di modifica*"

Art. 9

#### **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati: a) il comma 2 dell'articolo 16-bis, il comma 6-ter dell'articolo 18, il comma 2-bis dell'articolo 19 e il comma 7-bis dell'articolo 21 della I.r. 86/1983; b) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali).